



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il ricorso contro la cartella Equitalia non salva dall'ipoteca

Autore: Redazione | 08/10/2015



Nell'iscrizione ipotecaria per debiti tributari nella soglia dei 20 mila euro rientrano tutti i crediti iscritti al ruolo compresi quelli contesati dal contribuente.

Tutti sanno che **Equitalia** non può iscrivere **ipoteca** sulla casa (sia essa la prima o meno) se il debito maturato dal contribuente non supera i **20mila euro** (in passato

il limite era 8mila); tuttavia sono in molti ancora a credere che, in tale somma, non vadano considerate anche le cartelle oggetto di impugnazione davanti al giudice. E così, per far scendere il debito complessivo sotto la soglia fatale, alcuni contribuenti si rivolgono al tribunale per contestare alcune delle pretese di pagamento di Equitalia. Si tratta, però, di una convinzione errata. Difatti, nel calcolo dei 20mila euro oltre i quali scatta l'ipoteca, bisogna conteggiare anche le **cartelle esattoriali** oggetto di impugnazione. Così, per esempio, se il contribuente ha maturato un debito di 25 mila euro, anche se impugna una o più cartelle per 5mila euro non si mette al riparo dall'ipoteca. È quanto chiarito dalla **Cassazione** con una recente sentenza **[1]**.

In definitiva, per evitare l'ipoteca non basta semplicemente presentare ricorso, ma è necessario anche vincerlo, ossia che il giudice abbia definitivamente annullato l'atto, ritenendolo illegittimo.

Ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca per debiti tributari - si legge nella pronuncia in commento - occorre far riferimento alla somma di tutti i crediti iscritti a ruolo, anche a quelli oggetto di specifica contestazione da parte del contribuente; difatti il ruolo costituisce "**titolo esecutivo**" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ossia "può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purché "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che rilevi la pendenza di una eventuale causa di contestazione dei crediti in questione.

Note

[1] Cass. sent. n. 20055/2015. **[2]** Artt. 49 e 50 del citato d.P.R. *Autore immagine: 123rf com*

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 7 luglio - 7 ottobre 2015, n. 20055 *Presidente Merone - Relatore Meloni*

Svolgimento del processo

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Siracusa

notificò a C.M. un avviso di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi per l'importo complessivo di Euro 48.367,35. La contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente decadenza della pretesa fiscale. La Commissione Tributaria provinciale di Siracusa accolse il ricorso annullando l'iscrizione ipotecaria con sentenza appellata da Serit Sicilia spa davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia propose ricorso per cassazione Serit Sicilia spa con due motivi. C.M. spa non ha spiegato difese. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Serit Sicilia spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 77, e D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 23, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale (INPS ed INAIL) ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria sull'immobile della ricorrente in quanto il citato art. 77 la consente solo nel caso in cui il credito per il quale si procede supera complessivamente l'importo di 8.000,00 Euro. Secondo la ricorrente infatti l'ipoteca era finalizzata a garantire tutti i crediti iscritti a ruolo di qualsiasi natura anche quelli diversi dai crediti tributari e pertanto il giudice se avesse preso in considerazione tutti i crediti non avrebbe riscontrato la violazione del limite di ottomila Euro. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Serit Sicilia spa lamenta contraddittoria motivazione tra sentenza e dispositivo anche in riferimento al D.P.R. n. 603 del 1973, art. 77, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale ha poi confermato la decisione impugnata. Con ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 603 del 1973, artt. 50 e 77, ed D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 15, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello ha condannato in solido l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali nonostante la sua estraneità alla iscrizione ipotecaria anche in presenza di cartelle di pagamento non impugnate ed almeno in parte definite con condono. Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi. Secondo questa Corte infatti (Sez. 5, Sentenza 2190 del 31/01/2014) "In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai

sensi degli artt. 49 e 50 del citato D.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purchè "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso". Pertanto appare fondata la censura secondo la quale era legittima l'iscrizione ipotecaria in quanto il credito complessivo della Gerit spa superava il limite di ottomila Euro, ivi compresi i crediti di natura previdenziale. Risulta infatti pacifico il limite di Euro 8.000,00 previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, per cui sussiste espresso divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro, come affermato da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza nr. 5771 del 12/04/2012. Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità.